



Progetto di adeguamento della prassi LIVA

Tema: Prestazioni a imprese di navigazione aerea

Info IVA 11 concernente il settore Traffico aereo

Osservazione

Progetto preliminare del 06.07.2021 prima della presa di posizione dell'organo consultivo.

I testi della prassi attuale sono disponibili ai link seguenti

<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/IIS/11/7>

<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/IIS/11/8>

<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/IIS/11/8-8.1>

Abbreviazioni e acronimi

Modifica della prassi vigente in seguito a un riesame della prassi da parte dell'AFC.

Per una migliore comprensione i testi nuovi vengono evidenziati in verde e sottolineati. I testi cancellati sono ~~evidenziati in rosso e stralciati~~.

Info IVA 11 concernente il settore Traffico aereo

7 Prestazioni varie a imprese di navigazione aerea

Assistenza a terra – ground handling

Le imprese di navigazione aerea acquistano prestazioni di assistenza a terra negli aeroporti (prestazioni di Ground-Handling). Queste prestazioni permettono di concludere la prestazione di trasporto eseguita e di preparare quella successiva. Solitamente, le imprese di navigazione aerea concludono un contratto con un unico prestatore, specificando le prestazioni che quest'ultimo deve eseguire.

Si tratta segnatamente delle prestazioni seguenti (cfr. per quanto segue l'elenco dei servizi di assistenza a terra della Direttiva 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 1996 relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità):

- assistenza passeggeri, come le prestazioni legate al check-in dei passeggeri per l'impresa di navigazione aerea;
- attività accessorie dell'industria dei trasporti, come il caricamento e lo scaricamento dell'aeromobile;
- assistenza bagagli, come il trasporto e lo smistamento degli stessi;
- assistenza pulizia nonché alimentazione energetica e climatizzazione degli aeromobili;
- assistenza operazioni in pista;
- rifornimento di carburante dell'aeromobile, caricamento e scaricamento del catering;
- sbrinamento, parcheggio e guida, rimorchio dell'aeromobile;
- ottenere approvazioni;
- assistere i passeggeri;
- pianificazione dei voli;
- verifiche particolari (ad es. documenti, soddisfacimento delle esigenze per i voli ecc.);
- preparazione dei dati di volo (visibili per i passeggeri come «gate», «banco del check-in», «ritardo», ecc.);
- comunicazione;
- assistenza operazioni aeree e gestione degli equipaggi.

Se diverse di queste componenti dell'assistenza vengono offerte insieme, ossia come un'unità di prestazioni di fatto, temporalmente ed economicamente indivisibili, sono considerate una prestazione complessiva (art. 19 cpv. 3 LIVA). L'essenza di questa prestazione complessiva è costituita dalla revisione dell'aeromobile dopo l'atterraggio e la sua preparazione per il prossimo volo.

Una prestazione complessiva di questo tipo è considerata una prestazione di assistenza a terra imponibile all'aliquota normale. Essa comprende tutte le prestazioni eseguite direttamente dal prestatore di assistenza a terra e quelle ottenute da terzi, che il prestatore rende e fattura all'impresa di navigazione aerea. Per contro, i contratti con cui l'impresa di navigazione aerea incarica il prestatore di assistenza a terra o altri prestatori di renderle solo singole prestazioni (ad es. carburante o check-in), non costituiscono una prestazione di assistenza a terra ma prestazioni singole.

È considerato luogo della prestazione di assistenza a terra quello in cui l'impresa di navigazione aerea ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d'impresa per la quale viene effettuata la prestazione di assistenza a terra oppure, in assenza di simili sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo nel quale ha la dimora abituale (art. 8 cpv. 1 LIVA).

Le prestazioni di assistenza a terra rese a imprese di navigazione aerea qualificate quali imprese di navigazione aerea ai sensi dell'articolo 23 capoverso 2 numero 8 LIVA possono essere fatturate senza IVA, in quanto esenti dall'imposta (art. 23 cpv. 2 n. 8 LIVA).

Se un'impresa di navigazione aerea con sede in territorio svizzero che non figura nell'ELENCO acquista una prestazione di assistenza aerea da un'impresa con sede all'estero non iscritta nel registro IVA, tale prestazione soggiace all'imposta sull'acquisto (art. 45 cpv. 1 lett. a LIVA).

Modifica della prassi vigente in seguito a un riesame della prassi da parte dell'AFC, applicabile dal xx.xx.202x (riguardo all'applicabilità temporale, [info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).

8 Prestazioni esenti dall'imposta a imprese di navigazione aerea secondo l'articolo 23 capoverso 2 numero 8 LIVA

8.1 Campo d'applicazione

Le imprese di navigazione aerea con sede in territorio svizzero che figurano nell'ELENCO possono acquistare determinate prestazioni in esenzione d'imposta ai sensi dell'[articolo 23 capoverso 2 numero 8 LIVA](#).

L'AFC allestisce un elenco, che può essere consultato sul suo sito Internet, nel quale sono riportate le imprese di navigazione aerea con sede in territorio svizzero cui è stata rilasciata un'attestazione.

Nella richiesta di ammissione all'ELENCO, l'impresa di navigazione aerea con sede in territorio svizzero deve poter dimostrare che esercita il trasporto aereo a titolo commerciale e che le sue cifre d'affari provenienti dalle prestazioni di trasporto realizzate con voli internazionali prevalgono su quelle realizzate con voli nazionali.

Le imprese estere di navigazione aerea per le quali è comprovato che esercitano il trasporto aereo a titolo commerciale ~~e le cui cifre d'affari sono realizzate prevalentemente con voli internazionali~~ possono analogamente acquistare singole prestazioni in esenzione d'imposta ai sensi dell'[articolo 23 capoverso 2 numero 8 LIVA](#), a condizione che siano in grado di presentare un certificato di operatore aereo (Air Operator Certificate, AOC) valido rilasciato dall'autorità aeronautica dello Stato in cui le stesse imprese hanno la sede e non vi sia nessuno dei seguenti motivi di esclusione.

Le imprese di navigazione aerea che eseguono prestazioni prevalentemente nei settori

- del trasporto in elicotteri, dirigibili, mongolfiere ecc.;
- del trasporto di persone malate, ferite o disabili in mezzi di trasporto appositamente attrezzati escluso dall'imposta conformemente all'articolo 21 capoverso 2 numero 7 LIVA; nonché
- del trasporto di merci

non soddisfano le condizioni per l'esenzione dall'imposta secondo l'[articolo 23 capoverso 2 numero 8 LIVA](#), anche se dispongono di un AOC.

~~In caso di dubbio, l'AFC fornisce informazioni in merito alla qualifica di un'impresa estera di navigazione aerea.~~

Modifica della prassi vigente in seguito a un riesame della prassi da parte dell'AFC, applicabile dal xx.xx.202x (riguardo all'applicabilità temporale, [info IVA Prassi dell'AFC: applicabilità temporale](#)).